

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARLI, SEPIA, MARZO, PAVONI, ALBERINI, RENZULLI, SCOTTI VIRGINIO, DELL'UNTO, BREDI, CURCI, D'AMATO CARLO, FIANDROTTI, FERRARINI, DIGLIO, D'ADDARIO, CAPACCI, CELLINI, DEL BUE, CRISTONI

Presentata il 3 dicembre 1987

Riforma della legislazione sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le varie proposte di legge, presentate da quasi tutti i gruppi parlamentari della Camera, sulla riforma della legislazione generale riguardante lo sport, furono esaminate, durante la IX legislatura, da un comitato ristretto, incaricato, dalla Commissione competente, di proporre un testo cosiddetto unificante, per quanto possibile, le proposte stesse, e ne assorbisse i più importanti contributi.

Il comitato, presieduto dall'onorevole Zolla, relatore delle varie proposte, arrivò a redigere un testo che godeva dell'approvazione dei gruppi più numerosi, quello democristiano, comunista, socialista e missino, mentre si dissociavano, su parti-

colari questioni, soprattutto sul problema della partecipazione, al governo del CONI, degli enti di promozione sportiva, altri gruppi, quali il repubblicano e il liberale.

Purtroppo la fine anticipata della legislatura, ha bruscamente interrotto questo lavoro e tutto deve ricominciare da capo, almeno formalmente.

Nella sostanza, però, rimane valido il risultato, consegnato in sede di comitato ristretto, almeno come base per la ripresa della discussione.

Il gruppo socialista, comunque, non può non ripresentare, nella sua stesura originale ed integrale, la propria proposta di riforma della legislazione che regola il

governo dello sport, pur mantenendosi disponibile a riprendere il filo della discussione con le altre forze politiche.

Pertanto, per le motivazioni che stanno alla base della proposta e per l'illustrazione dei suoi contenuti, ci rifacciamo alla relazione che accompagnava la medesima presentata nel corso della IX

legislatura, non mancando di caldeggiare un *iter* di approvazione rapido per questa proposta, considerando che se ne è universalmente riconosciuta la necessità e l'urgenza e ricordando che tutte le forze politiche promisero, nel 1987, durante la Conferenza nazionale dello Sport, al mondo sportivo, l'emanazione di una simile legge generale di principi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

1. La Repubblica assume l'educazione fisica e lo sport come una tra le componenti fondamentali della formazione civile e culturale dei cittadini e dello sviluppo della società.

2. In quanto tale considera l'educazione fisica e lo sport un diritto per tutti i cittadini senza discriminazione di età, di sesso, di condizione sociale e ne promuove l'esercizio.

ART. 2.

1. Lo Stato garantisce ad ogni persona il diritto ad una crescita sana ed armonica, a sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso l'educazione fisica e lo sport sia nel quadro del sistema educativo sia negli altri aspetti della vita sociale.

ART. 3.

1. Lo Stato persegue le finalità della presente legge attraverso:

a) il fondo nazionale per gli impianti sportivi;

b) la scuola;

c) l'associazionismo sportivo;

d) le regioni e gli enti locali;

e) il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), le federazioni sportive;

f) le associazioni ed enti nazionali di promozione sportiva.

CAPO II

IL FONDO NAZIONALE
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4.

1. È compito del Governo predisporre piani pluriennali di intervento volti a favorire lo sviluppo equilibrato e coordinato delle infrastrutture ad ogni livello territoriale adatte all'esercizio generalizzato della pratica sportiva per tutti i cittadini.

ART. 5.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, lo Stato provvede attraverso l'istituzione di un fondo nazionale da destinarsi all'impianistica sportiva, con particolare finalità volta al superamento degli squilibri esistenti nonché allo sviluppo equilibrato e coordinato delle infrastrutture per l'esercizio sportivo.

2. Il fondo, di cui al comma 1, è costituito dal 12 per cento degli introiti erariali dei concorsi pronostici e delle lotterie nazionali connessi alle manifestazioni sportive.

ART. 6.

1. Allo scopo di coordinare l'utilizzazione del fondo nazionale è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato di programmazione di cui fanno parte:

a) i rappresentanti delle regioni;

b) i rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo, della pubblica istruzione, delle finanze e dell'ufficio del Ministero per gli affari regionali;

c) tre esperti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) due rappresentanti del CONI e un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo, con voto consultivo.

ART. 7.

1. Il comitato di cui all'articolo 6 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è presieduto da un sottosegretario di Stato.

CAPO III
LA SCUOLA

ART. 8.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado le attività fisiche sportive sono considerate parte integrante del processo educativo-formativo.

ART. 9.

1. A tale assunto debbono ispirarsi i programmi di insegnamento nella scuola materna e primaria, nella scuola media e in quella secondaria superiore, adottando scelte e criteri di attività compatibili con i processi che caratterizzano le varie fasi dell'età evolutiva, le attitudini e le potenzialità che esprimono gli studenti nelle scuole secondarie e superiori.

ART. 10.

1. L'adeguamento dei programmi e delle strutture, compresi quelli relativi alla preparazione specifica del personale docente, è demandato al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 11.

1. L'uso degli impianti sportivi scolastici è riservato in forma prioritaria alla scuola. Possono essere messi a disposi-

zione dell'associazionismo sportivo presente sul territorio del corrispondente distretto scolastico, attraverso convenzioni specifiche e normative realizzate tra i vari soggetti quali le società sportive, i consigli d'istituto, il distretto scolastico, e secondo una programmazione compatibile con le esigenze della scuola.

ART. 12.

1. La scuola garantisce la libera scelta degli allievi nel campo dell'associazionismo sportivo.

CAPO IV

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

ART. 13.

1. In attuazione degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e ai comuni è affidato il ruolo di promuovere le condizioni materiali che permettano lo sviluppo sportivo generalizzato sul territorio di loro competenza.

ART. 14.

1. La programmazione degli interventi deve essere realizzata attraverso la formulazione di piani triennali determinati con il coinvolgimento diretto dei comuni o consorzi di comuni, dell'associazionismo sportivo attraverso le sue rappresentanze presenti sul territorio.

ART. 15.

1. Le regioni concorrono, anche attraverso i loro piani, alla formulazione dei piani pluriennali di intervento statale ai sensi dell'articolo 4.

ART. 16.

1. Nella programmazione degli interventi relativi alla impiantistica sportiva, si devono definire norme precise e vincolanti rispetto ai piani di edilizia residenziale e scolastica privilegiando infrastrutture di base e polivalenti da realizzare nei comuni, nei quartieri delle grandi città, che ne siano sprovvisti.

ART. 17.

1. Con l'intento di valorizzare il ruolo dell'associazionismo in quanto protagonista effettivo dello sviluppo sportivo, è facoltà delle regioni sostenerlo sulla base di parametri oggettivi e criteri progettuali finalizzati alla diffusione dello sport per tutti, nelle varie forme attraverso cui esso si esprime, purché compatibili con i piani di cui all'articolo 14.

ART. 18.

1. L'attuazione degli interventi regionali in fatto di impianti è affidata ai comuni o a loro forme associative.

ART. 19.

1. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dai comuni a società sportive o loro forme associative, purché sia garantito l'uso sociale, razionalmente programmato, dell'impianto medesimo.

ART. 20.

1. Nella realizzazione delle competenze previste dagli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione e i comuni si avvalgono del parere tecnico e specialistico del CONI, della collaborazione dell'associazionismo sportivo, attraverso le sue rappresentanze sul territorio.

ART. 21.

1. Per il fine di cui all'articolo 20, a livello regionale, provinciale e comunale possono essere istituzionalizzate forme di consultazione permanenti che prevedano la partecipazione di ogni soggetto associativo attivo interessato allo sviluppo sportivo.

CAPO V

L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

ART. 22.

1. La società sportiva costituisce la struttura portante sulla quale lo sport fonda il proprio sviluppo.

ART. 23.

1. La società sportiva si configura come lo strumento attraverso il quale lo sport si esprime e si realizza. Il suo valore sociale ed educativo è riconosciuto.

ART. 24.

1. Per esercitare il suo ruolo la società sportiva può affiliarsi alla federazione sportiva competente divenendone parte integrante e soggetto attivo nell'ambito della vita democratica della federazione medesima.

ART. 25.

1. L'appartenenza di una società sportiva ad una federazione non è incompatibile con l'appartenenza ad un ente o associazione nazionale di promozione sportiva.

ART. 26.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e l'affermazione dell'associazionismo spor-

tivo, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, i proventi conseguiti nel perseguimento della finalità sportiva istituzionale, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti o associazioni di promozione sportiva riconosciute dal CONI, dalle società sportive loro affiliate, non aventi scopo di lucro e praticanti esclusivamente attività sportiva dilettantistica e promozionale in conformità dei regolamenti dettati dagli organismi cui sono affiliati.

ART. 27.

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non sono considerate attività commerciali le attività svolte per il reperimento dei fondi necessari per il perseguimento delle finalità sportive istituzionali, da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, non aventi scopi di lucro e praticanti esclusivamente attività dilettantistica. I proventi devono essere interamente reinvestiti nel perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

2. Rientrano nelle condizioni di cui al comma 1 anche le società sportive costituite sotto forma di società per azioni, a responsabilità limitata, di cooperativa, nei casi in cui dalla legge o dai regolamenti sportivi è escluso lo scopo di lucro e gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

ART. 28.

1. I premi, anche in natura, corrisposti ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dai singoli atleti o dalle rispettive squadre non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, qualora non superino l'importo di lire centomila.

ART. 29.

1. Le indennità di trasferta e le somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive svolte sotto il controllo del CONI, delle federazioni sportive, degli enti o associazioni di promozione sportiva, concorrono a formare il reddito del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dall'articolo 28, al netto delle spese sostenute e documentate.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito, preposti a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive, secondo il vigente ordinamento.

3. Ai compensi di cui ai commi 1 e 2 nonché alle somme che non concorrono a formare il reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 50, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, dello stesso decreto come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito dalla legge 28 gennaio 1984, n. 6; tuttavia i sostituti di imposta sono tenuti ad annotare mensilmente, in apposito conto, l'ammontare globale dei pagamenti effettuati per gli anzidetti titoli nonché il numero complessivo dei percipienti.

CAPO VI

IL CONI E LE FEDERAZIONI SPORTIVE
NAZIONALI — IL COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO

ART. 30.

1. Il CONI svolge le funzioni di Comitato nazionale olimpico, in armonia con

le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale, di Federazione delle federazioni sportive, sulle quali esercita poteri di controllo e vigilanza, e di rappresentatività di tutto il movimento sportivo italiano.

ART. 31.

1. Il CONI è un ente di diritto pubblico al quale sono riconosciute specifiche peculiarità in relazione alla funzione che esercita per conto dello Stato nella promozione e organizzazione dello sviluppo sportivo.

ART. 32.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria del CONI è disciplinata da un regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio nazionale e approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Ministro del tesoro.

2. Detto regolamento, tenendo conto della natura e finalità dell'ente, deve assicurare al CONI in ogni momento la necessaria tempestività di azione.

ART. 33.

1. Il CONI è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e programmatica, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Le deliberazioni del CONI non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza fatta eccezione per quelle relative a: bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo, regolamento organico, ordinamento dei servizi, consistenza degli organici e impegni pluriennali di spesa.

ART. 34.

1. Il CONI ha il compito di promuovere, programmare, coordinare, organiz-

zare e sostenere le attività inerenti la pratica dello sport e lo sviluppo sportivo del Paese.

ART. 35.

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il CONI è dotato di una struttura propria a tutti i livelli territoriali, attraverso la quale esercita la propria autonomia programmatica e operativa ed è parificato, agli effetti tributari, alle amministrazioni dello Stato.

ART. 36.

1. Il CONI provvede all'espletamento delle sue funzioni attraverso i proventi dei concorsi pronostici ad esso riservati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, come disciplinato dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 587 dai proventi derivanti al CONI dal concorso Enalotto, nonché con contributi dello Stato e di altri enti, con erogazione e lasciti da parte di privati e con ricavati delle manifestazioni sportive da esso organizzate.

ART. 37.

1. Le attività e la politica del CONI sono elaborate, definite e controllate attraverso i seguenti organi:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) i revisori dei conti.

ART. 38.

1. Il consiglio nazionale del CONI è composto:

- a) dal presidente;

- b) dal segretario generale;
- c) dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI;
- d) da membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO);
- e) da cinque rappresentanti degli enti o associazioni di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 54.

2. Fanno parte del consiglio nazionale del CONI, con voto consultivo, tre rappresentanti eletti dai dipendenti dell'ente.

ART. 39.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è compito del consiglio nazionale del CONI elaborare un nuovo ordinamento interno conforme alla presente legge, che sarà sottoposto alla approvazione dei competenti organi dello Stato.

ART. 40.

1. Il consiglio nazionale del CONI dura in carica quattro anni.

ART. 41.

1. Il consiglio nazionale del CONI elegge, a scrutinio segreto e con voto separato, il presidente, due vice presidenti, il segretario generale e altri sette membri che comporranno la giunta esecutiva. Fanno parte di diritto della giunta esecutiva i membri italiani del CIO.

ART. 42.

1. La giunta esecutiva garantisce la gestione ordinaria dell'ente.

ART. 43.

1. La carica di membro della giunta esecutiva del CONI o di presidente di federazione sportiva è incompatibile con il mandato parlamentare.

CAPO VII

LE FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI

ART. 44.

1. Le federazioni sportive nazionali sono considerate organi del CONI relativamente all'esercizio delle attività sportive nell'ambito di rispettiva competenza. In quanto tali sono riconosciute dal CONI. Esse si configurano, altresì, in quanto associazioni private di interesse pubblico.

ART. 45.

1. Le federazioni sportive nazionali promuovono, gestiscono e organizzano le attività nelle singole discipline sportive, curano la preparazione degli atleti e promuovono la diffusione del proprio sport in sintonia con gli obiettivi delineati in sede di consiglio nazionale del CONI di cui fanno parte, e secondo le necessità, determinate dai calendari e dagli impegni internazionali.

ART. 46.

1. Le federazioni sportive nazionali provvedono alla formazione dei propri istruttori e tecnici avvalendosi di proprie strutture di studio e di ricerca, nonché di quelle funzionanti ad opera del CONI.

ART. 47.

1. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali predisposti e approvati dalle rispettive assemblee federali, devono essere coerenti con i principi democratici e con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, e devono essere ratificati dal consiglio nazionale del CONI.

2. I tecnici e gli atleti delle società sportive possono, in ogni caso, essere eletti nei consigli federali.

ART. 48.

1. L'emanazione di norme specifiche e amministrative, relative alla vita democratica interna delle federazioni sportive nazionali, sia a livello nazionale che a livello territoriale, è riservata ai rispettivi consigli federali e vengono sottoposte a ratifica del consiglio nazionale del CONI.

ART. 49.

1. Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento delle loro finalità:

a) con i contributi del consiglio nazionale del CONI;

b) con i proventi del tesseramento degli atleti e dall'adesione delle società sportive;

c) con gli utili derivanti dalle manifestazioni sportive direttamente organizzate;

d) con altri eventuali introiti purché non assumano carattere condizionante ai fini del regolare svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. Mentre gli introiti di cui alle lettere a) e b) sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, per quelli di cui alle lettere c) e d) si applicano le disposizioni vigenti relative.

CAPO VIII

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 50.

1. Gli enti di promozione sportiva che hanno come finalità la promozione delle

attività fisico-sportive rivolte alla generalità dei cittadini, possono ottenere il riconoscimento di associazioni private di interesse pubblico.

2. Tale riconoscimento è concesso — su loro specifica richiesta — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A riconoscimento avvenuto, possono definirsi associazioni nazionali di promozione sportiva.

ART. 51.

1. Concorrono a determinare i requisiti richiesti per il riconoscimento di associazioni private di interesse pubblico di cui all'articolo 50:

- a) la natura democratica;
- b) la volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso da parte degli associati;
- c) l'elettività delle cariche sociali;
- d) il non perseguimento di fini di lucro;
- e) la presenza organizzata in almeno dieci regioni con un minimo di mille società sportive o centri aderenti e centomila tesserati;
- f) l'essere costituite ed operanti da almeno cinque anni.

ART. 52.

1. All'atto della richiesta del riconoscimento di cui all'articolo 50 devono essere presentati: lo statuto sociale, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi delle attività realizzate a livello nazionale e nelle dieci regioni, nonché la documentazione prevista dall'articolo 51.

ART. 53.

1. Agli enti non in possesso di uno dei requisiti richiesti dagli articoli 51 e 52, non può essere riconosciuta la qualifica prevista dall'articolo 50.

2. Tale qualifica, nonché il riconoscimento del CONI previsto dall'articolo 54, possono essere revocati sia per il venir meno dei suddetti requisiti, sia per irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti del CONI, previsti all'articolo 55, per scopi non attinenti le finalità cui essi sono destinati.

ART. 54.

1. Gli enti o associazioni di promozione sportiva sono riconosciuti dal CONI secondo le norme previste per il riconoscimento delle federazioni sportive nazionali.

ART. 55.

1. Alle associazioni nazionali di promozione sportiva o agli enti di promozione sportiva già esistenti e riconosciuti dal CONI, è garantito un sostegno finanziario da parte del CONI globalmente pari almeno al 5 per cento degli introiti ad esso derivanti dal concorso pronostici Totocalcio.

ART. 56.

1. Le provvidenze di cui all'articolo 55 sono previste nei bilanci annuali del CONI e sono assegnate, previa presentazione: del bilancio di previsione e il conto consuntivo, del programma di attività, una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti alla chiusura dell'anno finanziario, la consistenza organizzativa, il numero degli associati.

ART. 57.

1. I criteri attraverso i quali il consiglio nazionale del CONI determina le provvidenze per tali enti o associazioni sono fondati sulle seguenti valutazioni:

a) consistenza e presenza sul territorio;

b) numero di società sportive loro affiliate e tesserati in attività;

c) programmi di attività promozionale, formativa ed agonistica a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

d) corsi per la formazione di tecnici e attività di sperimentazione e ricerca;

e) pubblicazioni autonome di interesse sportivo.

ART. 58.

1. Del collegio dei sindaci revisori di ogni ente o associazione di promozione sportiva fa parte un rappresentante del CONI, in virtù dell'articolo 55, e un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo per coloro che avranno richiesto e ottenuto la qualifica prevista dall'articolo 50.

ART. 59.

1. I cinque rappresentanti degli enti o associazioni di promozione sportiva che fanno parte del consiglio nazionale del CONI, secondo quanto previsto dall'articolo 38, sono indicati dal Ministero del turismo e dello spettacolo previo parere del consiglio nazionale del CONI.

2. In ogni caso devono possedere gli stessi requisiti previsti all'articolo 51.

ART. 60.

1. Gli enti o associazioni di promozione sportiva che fanno parte del consiglio nazionale del CONI, mantengono inalterata la loro peculiarità autonoma, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

ART. 61.

1. La legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, nonché le norme di attuazione della citata legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, sono abrogate.